INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO "LA FENICE" DI VENEZIA

Art. 2

Acquisizione di contributi privati e pubblici

Il prefetto di Venezia e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, cosi' come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Versione in vigore dal 7 aprile 1996, non più in vigore dal 6 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia
Estremi	Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-per-la-ricostruzione-del-teatro-la-fenice-di-1996/art-2-acquisizione-di-contributi-privati-e-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it